

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

(Deliberazione C.C. n. 57 del 24 luglio 2006)

contenente, tra l'altro, i requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature (di cui all'allegato C) e le disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore(di cui all'allegato D).

INDICE

- Art.1- Ambito di applicazione del Regolamento
- Art.2- Principi generali
- Art.3- Forme di esercizio dell'attività di acconciatore
- Art.4- Definizione delle attività e modalità di svolgimento
- Art.5- Requisiti per l'attività di acconciatore
- Art.6- Distanze minime fra esercizi di acconciatore
- Art.7- Abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività
- Art.8- Contenuti della domanda di autorizzazione e procedimento autorizzatorio
- Art.9- Denuncia di inizio attività
- Art.10- Disposizioni transitorie per l'attività di barbiere
- Art.11- Controlli e sanzioni
- Art.12- Provvedimenti inibitori dell'attività
- Art.13- Decadenza e revoca dei titoli abilitativi all'attività
- Art.14- Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO A- Delimitazione delle zone

ALLEGATO B- Distanze minime fra esercizi

ALLEGATO C- Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature

ALLEGATO D- Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, dell'attività di acconciatore ai sensi delle normative vigenti.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti Allegati:
 - A) Delimitazione delle Zone;
 - B) Distanze minime fra esercizi;
 - C) Requisiti strutturali, igienico-sanitari, e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
 - D) Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore.
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, l'attività di acconciatore, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente salvo quando previsto al successivo art. 6, comma 6.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina dell'attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio della stessa si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:

- a) principio di buon andamento ed imparzialità, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, ai sensi delle normative vigenti;
- b) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alle altre leggi statali e regionali in materia con particolare riguardo a quanto disposto dalla L.R. 20 gennaio 1995 n.9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" in riferimento al dettato dell'articolo 29 della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 22 della legge n. 15 dell'11 febbraio 2005.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:

- a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";
- b) nella legge 5.6.2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.";
- c) nella legge 14.2.1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni;
- d) nella legge 8.8.1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) nella legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- f) nella legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e nella legge regionale 9/95 richiamate al comma precedente del presente articolo;
- g) nel D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

3. Tutte le domande e/o comunicazione previste dal presente Regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al:

**Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico
P.zza Artom 18 – Firenze**

e devono essere compilate sugli appositi moduli.

4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso la Direzione Sviluppo Economico.

5. Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dai Servizi al Pubblico della Direzione Sviluppo Economico o la ricevuta di ritorno postale o l'attestazione di invio da parte dei mezzi di trasmissione telematica fermo restando quanto stabilito al comma precedente.

ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società.

2. Ad una stessa impresa è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previo ottenimento dei relativi titoli autorizzatori come previsti dal presente regolamento.

3. Per ogni sede dell'impresa, autorizzata sulla base del presente regolamento all'esercizio dell'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti/abilitazioni professionali previsti dalle normative vigenti.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente a quella di estetista in uno stesso esercizio (da una stessa impresa o da imprese diverse) purché ciascuna attività sia distintamente autorizzata o abilitata a norma del presente regolamento e del regolamento comunale di disciplina dell'attività di estetista. Le attività in questione possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività di ACCONCIATORE comprende tutti i trattamenti e i servizi, esercitati su persone di entrambi i sessi, volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le singole prestazioni di cui ai commi precedenti possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati C) e D) del presente regolamento. Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi e nelle forme consentite di cui al precedente art.1 comma 4 deve essere provvisto di apposita autorizzazione o titolo abilitante conseguito secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Le attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente purché i locali, dove vengono svolte, siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.

5. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico. Tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto per queste specificatamente previsto nell'allegato C) del presente regolamento e nelle Disposizioni igieniche di cui all'allegato D), sempre del presente regolamento, per ciò che concerne, in particolare, la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.

6. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:

- a) l'autorizzazione, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
- b) l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia. Tale orario deve essere, altresì, visibile dall'esterno;
- c) le tariffe delle prestazioni praticate.

8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato D) del presente regolamento.

9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato D).

Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Al fine di conseguire l'abilitazione e per lo svolgimento dell'attività di acconciatore occorre:

- a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/1965 e al D.Lgs. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- b) il possesso dei requisiti professionali da parte del Responsabile tecnico di cui all'art.3, comma 5, della legge 174/2005;
- c) l'ubicazione delle attività in locali aventi una destinazione d'uso compatibile con l'insediamento negli stessi di attività di acconciatore (fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento) e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall'allegato C), sempre del presente regolamento;
- d) il rispetto delle distanze minime, dagli esercizi preesistenti, come individuate dal successivo articolo 6.

ARTICOLO 6 – DISTANZE MINIME FRA ESERCIZI DI ACCONCIATORI

1. Nel caso di insediamento di un nuovo esercizio per lo svolgimento dell'attività di acconciatore, per ciascuna Zona come delimitata nell'allegato A) del presente regolamento, devono essere rispettate le distanze minime, di cui all'allegato B) sempre del presente regolamento, dagli esercizi preesistenti. Le stesse distanze devono essere rispettate nel caso di trasferimento di sede di un esercizio già autorizzato o abilitato all'attività in una Zona diversa da quella di originaria ubicazione.

2. Nel caso invece di trasferimento di sede di un esercizio già autorizzato o abilitato all'attività all'interno di una stessa Zona, deve essere rispettata una distanza di almeno 50 metri dall'esercizio di acconciatore più vicino ubicato nella medesima Zona.

3. Le distanze minime dagli esercizi preesistenti di cui ai commi precedenti sono accertate dalla Polizia Municipale e calcolate sul percorso pedonale più breve, sulla pubblica via o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, avendo riguardo al punto centrale delle porte d'accesso più prossime degli esercizi stessi.

4. L'insediamento di un esercizio di acconciatore all'interno di un Centro Commerciale (autorizzato come tale in base alle vigenti disposizioni che regolano il commercio al dettaglio in aree private in sede fissa) non è soggetto al rispetto delle distanze di cui al presente articolo. Gli esercizi così insediati, in numero non superiore ad uno per ogni Centro Commerciale, non potranno essere oggetto di trasferimento in altra parte del territorio comunale se non nel rispetto delle distanze minime previste al comma 1 del presente articolo.

5. Le attività di acconciatore che si svolgano all'interno di:

- caserme
- case di cura e ospedali,
- ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili;
- istituti di detenzione e rieducazione,
- strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

non sono soggette al rispetto delle distanze minime, purché siano rivolte esclusivamente a favore di coloro che sono alloggiati o accolti all'interno di tali strutture (anche per periodi provvisori) e non sono in alcun caso trasferibili in altra parte del territorio comunale. Tali esercizi non dovranno avere accesso diretto dalla pubblica via e non potranno essere segnalati con targhe o insegne visibili dall'esterno degli edifici in cui sono allocati.

6. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private, l'attività di acconciatore può essere esercitata, a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi autorizzati in sede fissa. La non contagiosità della malattia deve essere attestata dal medico di famiglia, dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso secondo le procedure previste dal presente regolamento.

7. Resta fermo, per gli esercizi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il rispetto dei requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 - ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche o adeguamenti dei locali di esercizio dell'attività di acconciatore possono essere effettuati solo previa autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione comunale. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti. Nel caso che dall'ampliamento o, comunque, dalla modifica o adeguamento dei locali, derivi l'apertura di un nuovo o diverso accesso per l'utenza, non vengono riconsiderate le distanze dagli esercizi preesistenti di cui al precedente articolo 6, purché l'ampliamento o le altre modifiche sopraindicate non avvengano prima di un anno dall'autorizzazione all'insediamento dell'esercizio nei locali originari.

2. Sono soggetti a *Denuncia di Inizio Attività* come disciplinata dagli articoli 58 e 59 della L.R. 20 gennaio 1995 n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti":

- il subingresso, senza modifiche o adeguamenti dei locali secondo quanto previsto dal comma precedente, nella titolarità di un esercizio già autorizzato all'attività di acconciatore;
- le trasformazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all'attività;
- le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante;
- la variazione del responsabile tecnico di cui all'art.3 comma 5 legge 174/05 in possesso dei requisiti professionali;
- la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali.

3. Le abilitazioni amministrative di cui ai precedenti commi sono valide per l'esercizio dell'attività e per i locali in esse individuati dove l'attività stessa si svolge.

4. La cessazione definitiva dell'attività di acconciatore è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 8 – CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 è da effettuarsi su apposita modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e deve essere compilata in ognuna delle parti indicate in relazione al tipo di autorizzazione richiesta e, in particolare, deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- c) dichiarazioni e/o autocertificazioni, rilasciate sotto la responsabilità del/i dichiarante/i sul possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.5 del presente Regolamento;
- d) ubicazione dei locali di svolgimento dell'attività e dichiarazione della compatibilità della destinazione d'uso degli stessi con l'insediamento di un esercizio di acconciatore; indicazione, anche attraverso planimetrie in scala 1:100 accompagnate da relazione tecnica descrittiva, delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.) e condizioni di accessibilità;
- e) progetto definitivo, presentato con apposita relazione tecnica e corredato di planimetrie in scala 1:100, dell'insediamento, nei locali di cui al precedente punto d), dell'attività di acconciatore e dichiarazione, avallata da attestazione resa da tecnico abilitato, della rispondenza e conformità del progetto ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli arredi e delle attrezzature di cui all'allegato C) del presente regolamento. La relazione e la planimetria di cui al presente punto dovranno, in particolare, evidenziare il posizionamento delle attrezzature e degli arredi e l'indicazione dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami;
- f) dichiarazione e/o valutazione previsionale di impatto acustico in osservanza della regolamentazione comunale in materia.

2. Le domande di cui al comma precedente vengono esaminate, con riguardo in particolare all'apertura di un nuovo esercizio e alla richiesta di trasferimento di sede di un esercizio esistente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione comunale.

3. L'ufficio competente provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, a richiedere l'accertamento da parte della Polizia Municipale della verifica della sussistenza delle distanze minime di cui all'articolo 6 e ad informare di ciò l'interessato, avvertendolo nel contempo della documentazione eventualmente mancante che potrà essere integrata come stabilito al successivo comma 5.

4. In caso di accertamento negativo della verifica delle distanze minime, si procederà all'avvio del procedimento per il diniego dell'autorizzazione ancorché la domanda non sia completa di tutta la documentazione di cui al comma 1.

5. Qualora sussistano le distanze da altri esercizi similari previste dall'articolo 6, ne verrà data comunicazione all'interessato, invitandolo ad integrare la domanda degli atti e documenti eventualmente mancanti ai fini istruttori, che devono pervenire all'ufficio competente entro i 40 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda. In tal caso il termine di cui al comma seguente del presente articolo si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

6. Il termine di conclusione del procedimento inerente alla richiesta di autorizzazione è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda purché formalmente regolare e completa della documentazione di cui al comma 1.

7. Entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve eseguire le opere e i lavori per la realizzazione del progetto di cui alla lettera e) del comma 1, del presente articolo e aver conseguita, laddove necessaria, l'agibilità dei locali a norma del Regolamento Edilizio comunale. Qualora ciò non avvenga, l'autorizzazione rilasciata deve considerarsi decaduta.

8. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta scritta dell'interessato, in tutti i casi in cui possa dimostrare che le opere e i lavori hanno subito ritardi non dipendenti dalla volontà dell'interessato stesso. Anche nel caso di concessione di proroga, al termine dei lavori o delle opere intraprese, l'attività nei nuovi locali (in caso di autorizzazione ad una nuova apertura o di trasferimento di sede) o nei locali modificati non potrà essere avviata fino al conseguimento della agibilità degli stessi, se necessaria, a norma del Regolamento Edilizio comunale.

9. Gli esercizi autorizzati all'apertura o al trasferimento di sede non potranno essere oggetto di atti di disposizione (per es. compravendita, affitto d'azienda ecc) fino, rispettivamente, alla loro attivazione o effettivo svolgimento dell'attività nella nuova sede da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione.

10. In caso di trasferimento di sede, ai fini del calcolo delle distanze dagli esercizi preesistenti di cui al precedente articolo 6, l'esercizio è da intendersi non più presente nella ubicazione originaria dalla data del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento medesimo. Gli operatori interessati potranno tuttavia proseguire l'attività nella sede originaria fino all'attivazione dell'esercizio nella nuova ubicazione, e comunque non oltre sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 comma 1 lett. a).

ARTICOLO 9 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo 7 comma 2 del presente regolamento hanno rilievo ed effetti, ai fini di quanto disciplinato e disposto dal presente regolamento, dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio di Attività ai competenti uffici comunali.

2. La Denuncia di Inizio di Attività dovrà essere prodotta negli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e contenere, in particolare e secondo i casi a cui si riferisce, i dati e le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 8.

3. In caso di subingresso, la Denuncia di Inizio Attività (DIA) è effettuata dal subentrante, dichiarando che non sono intervenute modifiche o adeguamenti dei locali che necessitino di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del presente regolamento.

4. In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all'Ufficio competente dell'Amministrazione comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l'attività ai sensi dell'art. 5 della Legge 443 del 8.8.1985. L'attività di fatto dovrà essere svolta da un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTIVITA' DI BARBIERE

1. Come previsto all'art. 6 comma 4 della Legge 174/2005, dalla sua entrata in vigore le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 174/05, risultano in possesso della qualificazione di barbiere ed esercitano attività autorizzata di barbiere possono continuare a svolgere tale attività.

3. A tali soggetti è consentito trasferire la propria attività sul territorio comunale nel rispetto delle seguenti distanze minime da altre attività di barbiere esistenti, tenendo conto delle Zone così come delimitate nell'allegato A) del presente Regolamento:

- a) 150 metri se il trasferimento avviene in altra Zona rispetto a quella di provenienza;
- b) 50 metri all'interno della stessa Zona;

4. Le distanze minime dagli esercizi preesistenti sono accertate dalla Polizia Municipale e calcolate sul percorso pedonale più breve sulla pubblica via o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, avendo riguardo al punto centrale delle porte d'accesso più prossime degli esercizi stessi.

5. E' consentito, inoltre, il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere esclusivamente a soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, risultino:

- a) essere in possesso della qualificazione di barbiere.
- b) esercitare l'attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato tale attività.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3. Le somme relative ad infrazioni al presente regolamento, non determinate da altre norme di legge, sono stabilite in un minimo di euro 80 ed un massimo di euro 480.

Per le violazioni di cui ai seguenti casi, sempre che non dispongano diversamente altre norme di legge, sono stabilite le somme nella seguente misura:

- a) per mancata osservanza degli orari e turni di chiusura:
-da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300;
- b) per omessa esposizione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo alle attività e per omessa esposizione del cartello orari e delle tariffe delle prestazioni praticate:
-da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 150;

4. Il trasgressore o altri soggetti previsti dall'articolo 6 della legge 689/1981, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

5. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

ARTICOLO 12 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL' ATTIVITA'

1. Nei casi in cui l'attività prevista dal presente regolamento sia esercitata senza la prescritta autorizzazione o abilitazione, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.

2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di acconciatore, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dell'Amministrazione comunale dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dal successivo art. 13 comma 2.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi dall'accertamento della precedente, l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 11 e previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di acconciatore da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni.

ARTICOLO 13 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA'

1. Le autorizzazioni o i titoli abilitativi all'attività di cui al presente regolamento decadono:

- a) qualora, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede, di cui all'art.7, comma 1, l'attività non venga effettivamente avviata o ripresa nella nuova sede, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del presente regolamento;
- b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche Responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e Responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - per sfratto non dovuto a morosità.

In tali casi, che devono essere debitamente documentati, può essere concesso, su richiesta dell'interessato, un congruo periodo di proroga la cui durata non può comunque essere superiore ad un anno.

Le decadenze di cui al presente comma sono pronunciate dall'autorità comunale competente previo avviso scritto all'interessato.

2. E' disposta la revoca dell'autorizzazione o del titolo abilitativo all'attività qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimare secondo quanto disposto dal precedente articolo 12 comma 2, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito il rilascio dell'autorizzazione o abilitazione all'attività.

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi all'attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I requisiti strutturali e funzionali di cui all'allegato C) del presente regolamento non si applicano, anche in caso di subingresso senza modifiche o variazione dei locali, agli esercizi già autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle attività di acconciatore e barbiere.

2. Gli esercizi di cui al comma precedente dovranno tuttavia adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui all'allegato D) del presente regolamento (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso), nonché dotarsi delle attrezzature di cui all'allegato C) (armadietti, asciugamani monouso, sapone a dispenser, contenitori per la biancheria sporca e rifiuti solidi, ecc.) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le istanze presentate ai competenti uffici dell'amministrazione comunale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno esaminate e definite, al fine del rilascio dei relativi pareri e autorizzazioni, secondo le norme del regolamento comunale approvato con Del. C.C. n. 4002/499 del 21.12.1995, se più favorevole per il richiedente, senza comunque acquisizione, se non ancora intervenuto, del parere della

Commissione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento in questione. Resta fermo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento.

4. Tutti gli esercizi di acconciatore e barbiere, in qualunque tempo autorizzati, sono tenuti a quanto previsto all'articolo 4 comma 10 del presente regolamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla data della sua approvazione e dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 4002/499 del 21.12.1995, nonché abrogata o disapplicata ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

6. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le modifiche degli allegati C), D) potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Municipale in relazione a modificazioni delle normative tecniche di riferimento.

7. Gli enti e gli organismi di cui al comma precedente saranno altresì sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo regolamento.